

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SEMENZATO, PIERONI, MANCONI,
BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA
Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI
e SARTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 NOVEMBRE 1997

Abrogazione delle norme relative a provvedimenti disciplinari
nella società concessionaria del servizio radiotelevisivo
pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge si propone di abrogare il n. 10) della lettera c) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249 recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo».

In base a tale disposizione, il Consiglio dell'Autorità (e fino alla sua nomina il Governo) «accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili».

Come si può ricostruire sia dagli atti parlamentari che dalle cronache dei giornali questo punto fu introdotto alla Camera dei deputati in quanto richiesto dalle forze del Polo e in specifico dall'onorevole Storace di Alleanza nazionale.

Il Governo ritenne in quella fase di ricercare ampie alleanze anche al di fuori della propria maggioranza. Si riteneva infatti che il tema delle telecomunicazioni, e nello specifico quello degli organismi di garanzia come l'Autorità, dovesse riscontrare ampi consensi. A conferma di ciò l'onorevole Giulietti, relatore del disegno di legge sull'Autorità (atto Camera n. 3755) per la Commissione VII (cultura, scienza, istruzione) della Camera dei deputati, affermava in aula che «nel testo si è voluto precisare... non solo il ruolo dell'autorità di garanzia, ma anche, con l'accoglimento di alcuni emendamenti non secondari, il ruolo e la funzione della Commissione parlamentare

di vigilanza. Credo - continua Giulietti - sia stata una risposta positiva ad una richiesta che non è solo delle opposizioni, essendo una norma finalizzata alla garanzia ed al controllo».

Ad un attento esame si deve prendere atto che questa norma finisce per mettere in connessione le funzioni della Commissione di vigilanza con automatismi di procedure sanzionatorie, producendo così una pesante interferenza nella autonomia professionale dei giornalisti.

La necessità ed urgenza di sopprimere tale normativa nasce da considerazioni di diverso tipo emerse con evidenza anche in occasione della riunione della Commissione di vigilanza Rai del 5 novembre scorso.

Va intanto sottolineata l'anomalia di questa forma di sanzione.

In tutto il resto del sistema radiotelevisivo sottoposto al controllo del Garante per la radiodiffusione e l'editoria le sanzioni previste per violazioni del pluralismo sono di tutt'altro tipo. Anche tralasciando le sanzioni pecuniarie, poco adatte per un servizio pubblico, sono previsti, per fare un solo esempio, gli obblighi a trasmettere messaggi correttivi e compensativi delle lesioni apportate.

In ogni caso ci si rivolge sempre ai titolari delle emittenti e mai ai singoli dirigenti o professionisti. È evidente che avendo i vertici della RAI - Consiglio di amministrazione e Direttore generale - ampi poteri di nomina e di riorganizzazione aziendale, l'eventuale contestazione di violazioni del pluralismo va rivolta innanzitutto ad essi. Peraltro la stessa legge sull'Autorità ha posto nella mani della Commissione di vigilanza una espressa possibilità di sfiducia nei confronti dei responsabili dell'azienda RAI.

La norma in questione invece scavalca le strutture di responsabilità dell'azienda RAI per andare a colpire, dichiaratamente, il singolo professionista. Trattandosi nel nostro caso di giornalisti nasce un evidente conflitto con l'autonomia professionale.

Questa norma appare inoltre lesiva sul piano dei diritti sindacali in quanto interferisce in forma anomala nel rapporto fiduciario che intercorre tra i singoli giornalisti e il loro direttore, e tra il direttore e il suo editore.

Non si può non sottolineare inoltre come si sia determinata anche una alterazione delle competenze e dei poteri della Commissione di vigilanza. A conferma di questa affermazione va ricordato proprio il caso presentatosi nella Commissione di vigilanza del 5 novembre, quando l'emendamento presentato dal relatore Semenzato che dichiarava l'incompetenza della Commissione in tema di sanzioni disciplinari è stato dichiarato inammissibile dal presidente, sentiti gli uffici.

Effettivamente il punto di cui si propone l'abrogazione sembra prevedere una sorta di automatismo per cui, nel momento in cui la

Commissione di vigilanza constata una violazione, si mette in moto un meccanismo che porta l'autorità a verificare possibili sanzioni.

La situazione diventa poi assurda e paradossale nella fase transitoria in cui il Governo svolge le funzioni dell'Autorità. Dare il potere al Governo - sia pure in forma transitoria e non praticata - di attivare procedimenti disciplinari nel servizio pubblico radiotelevisivo costituisce un precedente giuridico e normativo di enorme gravità che riporta a prima della riforma del 1975.

Uno dei risultati importanti che derivano dalla approvazione del presente disegno di legge è perciò quello di ripristinare le funzioni di controllo e vigilanza della apposita Commissione bicamerale togliendole competenze e responsabilità in tema disciplinare. Anche perchè l'attuale incastro legislativo rischia di condizionare anche l'attività della Commissione che si trova nella condizione in cui ogni suo pronunciamento politico può produrre, al di fuori o anche contro la sua volontà, una procedura disciplinare.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'articolo 1, comma 6, lettera *c*), n. 10) della legge 31 luglio 1997, n. 249 è abrogato.